



*Segretariato Generale  
della Giustizia Amministrativa  
Ufficio unico contratti e risorse*

Prot. 5099 del 02/04/2019

**OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA tramite RDO MEPA ex art. 36 comma 2, lett.b), d.lgs 50/2016, per l'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE SEDI DEL CONSIGLIO DI STATO E DELL'ARCHIVIO ESTERNO DI VIA DEI MONTI DELLA FARNESINA" - cod. CIG 7832308108.**

**L'importo netto (IVA ed eventuali ulteriori oneri professionali) complessivo a base d'asta è pari ad Euro € 220.340,60 (duecentoventimilatrecentoquaranta/60), inclusi i costi per la sicurezza pari ad € 12.740,60 non soggetti a ribasso.**

## **1. PREMESSE**

Le presenti condizioni generali contengono le norme relative alla modalità di partecipazione alla procedura di gara concernente l'affidamento in oggetto, indetta dal Segretariato Generale della Giustizia amministrativa, Ufficio Unico Contratti e Risorse, con determina n. 64 del 13/03/2019, prot. 1614/2019, nonché alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa, alla procedura di aggiudicazione ed alle informazioni relative all'appalto del servizio di manutenzione impianti, per il cui dettaglio tecnico si rimanda al capitolato.

L'avviso di consultazione della presente procedura, è stato pubblicato in data 13/03/2018 sul sito della Giustizia Amministrativa, sezione "Amministrazione Trasparente" e sul MIT "Servizio Contratti Pubblici".

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata tramite RDO MEPA, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3, d.lgs. 50/2016. Il luogo di svolgimento del servizio sono le sedi del Consiglio di Stato, come meglio specificate nell'allegato Capitolato Tecnico.

Il **CODICE IDENTIFICATIVO** della procedura in oggetto è il n. 7832308108.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, è il dott. Leonardo Cipriano.

## **2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.**

### **2.1 DOCUMENTI DI GARA**

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato tecnico (all.1);
- 2) Documento Unico di Valutazione dei Rischi - D.U.V.R.I. - (all. 2);
- 2) DGUE (all.3);
- 3) Modello dichiarazioni integrative (all. 4);
- 4) Patto di integrità (all.5);
- 5) Schede per la compilazione dell'offerta tecnica (all. 6);
- 6) Modulo offerta economica (all.7);
- 7) Tabella Ministeriale Costo del Lavoro (all. 8).

La documentazione di gara è disponibile sul sito internet della Giustizia Amministrativa, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti > Atti di gara> Ufficio Unico Contratti e risorse.

### **2.2 CHIARIMENTI**

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare ai seguenti indirizzi: [lcipriano@giustizia-amministrativa.it](mailto:lcipriano@giustizia-amministrativa.it) e [cds-ufficiogare@ga-cert.it](mailto:cds-ufficiogare@ga-cert.it), entro e non oltre il **09/04/2019**. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite **entro il 11/04/2019**, mediante pubblicazione in forma anonima sul profilo informatico dell'Amministrazione, nella sezione Amministrazione Trasparente > Bandi di Gara e Contratti > Atti di gara> Ufficio Unico Contratti e risorse.

## 2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante, diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

**In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari**, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

**In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice**, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

**In caso di avvalimento**, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

**In caso di subappalto**, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 ed ai precedenti commi, trattandosi di gara MEPA, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate tramite tale piattaforma.

## 3. OGGETTO ED IMPORTO DELL'APPALTO

**3.1** L'oggetto dell'appalto consiste nell'affidamento del servizio di manutenzione degli impianti elettrici delle sedi del Consiglio di Stato che ricomprende anche tutte le prestazioni strettamente accessorie e strumentali al suo espletamento (ad es: fornitura in opera di materiale e/o componenti elettrici) come meglio specificate nel Capitolato tecnico. Inoltre, l'affidatario è tenuto ad effettuare gli interventi a misura individuati nel capitolato tecnico e richiesti dall'amministrazione a consumo e nei limiti dell'importo complessivo di cui al successivo art. 3.2., lett. a).

Le caratteristiche del servizio sono indicate nei sotto elencati documenti che, insieme alle presenti Condizioni Generali, costituiranno parte integrante del contratto:

- Capitolato tecnico (all. 1);
- DUVRI . (all.2).

Le descrizioni tecniche del servizio indicate nel Capitolato sono da considerarsi come caratteristiche minime per l'accettazione delle offerte.

**3.2** Il lotto è unico ed indivisibile. Non si è inteso procedere alla suddivisione in lotti distinti, in quanto l'eventuale frazionamento in lotti risulterebbe impraticabile dal punto di vista gestionale ed economicamente non vantaggioso.

**3.3** L'importo complessivo di gara è stato determinato in € **220.340,60 (duecentoventimilatrecentoquaranta/60)** IVA ed eventuali oneri professionali esclusi, di cui:

a) Euro **23.600,00** a titolo di costo complessivo degli interventi a misura eventualmente necessari come da capitolato, importo non soggetto a ribasso. Detto importo sarà erogato nella misura e secondo le quantità in cui detti interventi saranno effettivamente svolti dall'appaltatore e verrà contabilizzato dal Direttore per l'esecuzione del contratto secondo quanto descritto all'art. 3.2.2 del capitolato tecnico. Non potranno essere svolti interventi in eccedenza rispetto al massimale di importo sopra indicato.

b) Euro **12.740,60** a titolo di oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze - non soggetti a ribasso ai sensi dell'art. 23, comma 16, del d.lgs n. 50/2016;

L'importo soggetto a ribasso è pari **ad Euro 184.000,00** che costituisce il canone contrattuale massimo. Nell'importo in questione e, quindi, in quello offerto dall'operatore economico partecipante all'esito del ribasso sono inclusi i costi relativi alla fornitura in opera di componenti e materiale elettrico di ricambio come descritto all'art. 3.2.1 del Capitolato tecnico e nei relativi allegati.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo di gara comprende i costi della manodopera – comprensivo di spese generali ed utile d'impresa - che il professionista incaricato dall'amministrazione, ha stimato in € 157.489,16 (centocinquantesettequattrocentottantanove/16) considerando un monte ore minimo pari a 5.512h/complessive. L'incidenza della manodopera è stata calcolata sulla base del costo medio orario del lavoro di un operaio di 4° ed uno di 5° livello e di un impiegato 5° livello così come specificato nella Tabella all. 7.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del servizio.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

#### **4. DURATA CONTRATTUALE, OPZIONE DI PROROGA TECNICA**

**4.1** La durata dell'appalto è di 1 anno (pari a 12 mesi) decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero dalla successiva data comunicata dall'amministrazione e formalizzata in apposito verbale di avvio del servizio.

**4.2** La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione del nuovo contraente, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi patti e condizioni o più favorevoli.

#### **5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Gli operatori economici, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

**È vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

**È vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

#### **6. REQUISITI GENERALI**

1. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

2. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

3. La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità – patto d'integrità (all. 5) costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17 della l. 190/2012.

4. Sono esclusi dalla procedura di gara – in conformità a quanto previsto dalle linee guida ANAC N. 4 così come modificate con delibera n. 206 del 1 marzo 2018 – gli operatori economici riconducibili all'affidatario uscente, per il quale opera il divieto di invito o affidamento (es. per la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 80, comma 5, lettera m del codice degli appalti).

5. La mancata accettazione della clausola sociale comporta l'esclusione dalla gara in quanto costituisce manifestazione di volontà di proporre un'offerta condizionata, come tale inammissibile nelle gare pubbliche.

6. Gli operatori economici addetti al trasporto materiali a discarica devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016).

#### **7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE**

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 e s.m.i..

##### **A) REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE (art. 83 comma 1, lett. a)**

A pena di esclusione gli operatori economici concorrenti devono essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

#### **B) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA (art. 83 comma 1, lett. b)**

L'operatore economico partecipante deve aver realizzato nell'ultimo esercizio finanziario approvato alla data di presentazione della domanda di ammissione un fatturato minimo complessivo almeno pari ad € 220.000,00, comprensivo di un fatturato specifico nel settore di attività oggetto dell'appalto almeno pari ad € 100.000,00.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice:

- per le società di capitali mediante i bilanci approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale, i professionisti e le società di persone mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato **l'attività da meno di tre anni**, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

*La richiesta di fatturato specifico si rende necessaria per ammettere alla procedura di gara imprese dotate di esperienza comprovata e continuativa nel settore di riferimento e pertanto della capacità di eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto, anche in considerazione della particolarità dei luoghi di svolgimento dei servizi.*

**I requisiti, sotto il profilo temporale, devono sussistere al momento della presentazione della manifestazione di interesse e permanere per tutta la durata del procedimento di gara e per l'aggiudicatario fino alla scadenza del termine contrattuale.**

#### **7.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI**

Per la natura unitaria e prevalente del servizio di manutenzione oggetto di gara non è possibile distinguere tra prestazioni principali e secondarie.

##### **7.1.1 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI E CONSORZI ORDINARI**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

**I requisiti generali di cui al punto 6 ed il requisito di iscrizione di cui al punto 7 lett. A)** devono essere posseduti da ciascuna delle imprese/professionisti raggruppati/raggruppandi, consorziate/consorziande;

**Il requisito di cui al punto 7 lett. B)** deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso e in misura maggioritaria dall'impresa mandataria ai sensi dell'art. 83, comma 8, del Codice.

Ai consorzi ordinari si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

##### **7.1.2 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI**

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

**I requisiti generali di cui al punto 6 ed il requisito di iscrizione di cui al punto 7 lett. A)** devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese indicate come consorziate esecutrici.

**I requisiti di cui al punto 7 lett. B)** devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

#### **8. AVVALIMENTO**

L'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economico – finanziaria di cui al precedente paragrafo 7 lett. B), avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e d'idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati e per le parti di servizio subappaltabili in base al presente disciplinare.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

## **9. SUBAPPALTO**

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è **vietato**.

Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto:

- l'indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara.

I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall'art. 80 del Codice, nonché i requisiti di cui all'art. 7 lett. A).

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all'art. 105, comma 3, del Codice.

## **10. GARANZIA PROVVISORIA, GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA**

### **10.1 GARANZIA PROVVISORIA**

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo complessivo di gara e precisamente di importo pari ad € 4.406,81 (quattromilaquattrocentosei/81), salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice.
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3, del Codice, anche diverso da quello che ha emesso la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
  - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
  - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
  - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno ad emettere la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte.

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

## **10.2 GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA FIDEIUSSORIA**

**1.A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi inerenti il contratto**, l'operatore economico aggiudicatario costituirà un deposito cauzionale con efficacia temporale non inferiore a 36 mesi dalla stipula del contratto, ai sensi dell'art. 103 del Codice, secondo le modalità del citato art. 93, fatta salva la riduzione di cui al comma 7, ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria, con conseguente aggiudicazione al secondo classificato.

**2. La polizza assicurativa** è prestata dall'aggiudicatario nei termini di cui all'art. 20 del Capitolato Tecnico.

## 11 SOPRALLUOGO

Al fine di prendere conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influenza sull'espletamento del Servizio, ogni operatore economico / professionista invitato e interessato a partecipare - prima della presentazione dell'offerta - potrà effettuare, un sopralluogo di ricognizione presso le sedi dove sarà espletato il Servizio medesimo.

Con la presentazione dell'offerta, infatti, i concorrenti accettano integralmente tutta la documentazione di gara.

L'aggiudicatario, anche qualora per sua scelta, non abbia provveduto ad eseguire il sopralluogo non potrà in alcun modo sollevare successivamente obiezioni in relazione a difficoltà che avrebbero dovuto conoscere e delle quali avrebbero dovuto tenere conto nella predisposizione dell'offerta stessa.

L'eventuale sopralluogo andrà effettuato, previo appuntamento da concordare inviando entro massimo **il giorno 04/04/2019** una comunicazione ai seguenti indirizzi di posta elettronica: [cds-ufficiogare@ga-cert.it](mailto:cds-ufficiogare@ga-cert.it) [l.cipriano@giustizia-amministrativa.it](mailto:l.cipriano@giustizia-amministrativa.it) e per conoscenza a: [m.dangelo@giustizia-amministrativa.it](mailto:m.dangelo@giustizia-amministrativa.it); Nella richiesta andrà indicato anche il nome e cognome, con i relativi dati anagrafici, della persona incaricata. L'amministrazione comunicherà con PEC la data fissata per il sopralluogo richiesto.

Tenuto conto che il sopralluogo in questione avverrà in orari lavorativi, al fine di non interrompere le attività del Segretariato, potrà partecipare una sola persona per società.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore /direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto in possesso del documento di identità e apposita delega munita di copia del documento di identità del delegante.

Saranno a carico dei partecipanti tutti gli oneri sia organizzativi che economici relativi all'esecuzione del servizio e dei sopralluoghi, anche con riferimento agli spostamenti da un luogo all'altro. A tal fine si sottolinea che le sedi di Palazzo Spada, Palazzo Ossoli e Palazzo Aldobrandini, si trovano all'interno della ZTL.

### 11.2 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità, scegliendo tra le modalità di cui alla delibera ANAC del 22 dicembre 2015, n. 163 pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "contributi in sede di gara" e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del Codice.

In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla procedura di gara.

## 12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.

Per partecipare alla gara l'operatore – **tramite piattaforma MEPA** - dovrà far pervenire, **a pena di esclusione**, l'offerta e la relativa documentazione entro **il giorno 13/04/2019, alle ore 12:00**.

Saranno prese in considerazione soltanto le offerte pervenute entro il termine stabilito.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere firmate digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice sono rilasciate utilizzando il modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui **all'Allegato 2** delle presenti condizioni generali, secondo le prescrizioni ivi contenute.

Tutte le restanti dichiarazioni sostitutive, richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, devono essere rilasciate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, e potranno essere redatte sul modello predisposto **(all. 4)**.

La documentazione, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R.445/2000.

**La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste 1 e 2, è causa di esclusione.**

Saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in aumento o diminuzione rispetto all'importo di gara.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice per 180 (centoottanta) giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima stazione appaltante e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

L'offerta sarà composta da n. 3 (tre) buste, il cui contenuto sarà specificato nei paragrafi seguenti:

- 1- Busta virtuale n. 1 "Documentazione Amministrativa";
- 2- Busta virtuale n. 2 "Offerta Tecnico - Organizzativa";
- 3- Busta virtuale n. 3 "Offerta economica".

### **13 SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e nella dichiarazione integrativa, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

### **14. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA "BUSTA 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"**

La prima busta virtuale, denominata "BUSTA 1 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA", contiene il DGUE, le dichiarazioni integrative e la documentazione a corredo, in relazione alle diverse forme di partecipazione.



## 14.1 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione sul sito della Giustizia Amministrativa, nella parte relativa alla gara secondo quanto di seguito indicato (**all. 3**).

### **Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

### **Parte II – Informazioni sull'operatore economico**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C**

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

#### **In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D**

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l'elenco delle prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

### **Parte III – Motivi di esclusione**

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste all'art 6 delle presenti condizioni generali (GUE parte III Sez. A-B-C-D).

### **Parte IV – Criteri di selezione**

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «α» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 7 A) delle presenti condizioni generali;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al par. 7 B) delle presenti condizioni generali;

### **Parte VI – Dichiarazioni finali**

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

#### **Il DGUE deve essere presentato:**

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'avviso di consultazione.

## **14.2 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

### **14.2.1 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE**

Il concorrente rende una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. . 445/2000, preferibilmente secondo il modello (**all. 4**) con la quale:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5 lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara di rispettare i criteri ambientali di cui all'art. 34 dlgs.50/2016;
4. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto di quanto segue:
  - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
  - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara;
6. accetta il patto di integrità allegato alla documentazione di gara;
7. dichiara di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di (.....) oppure dichiara di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di (.....);
8. **autorizza** qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure non autorizza**, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale dichiarazione dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice;
9. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo;
10. di possedere la polizza assicurativa di cui all'art. 20 capitolato o, in assenza, di impegnarsi a stipulare la stessa in caso di aggiudicazione della presente gara;
11. che la ditta /società applica al personale dipendente il seguente C.C.N.L. \_\_\_\_\_;
12. che i mezzi e le attrezzature che verranno impiegate sull'appalto rispettano i criteri definiti dal d.lgs 17/2010 s.m.i. e che provvederà ad eseguire la relativa manutenzione presso le officine autorizzate.
13. che in caso di aggiudicazione dell'appalto, dietro richiesta dell'Amministrazione, si impegna a dimostrare quanto dichiarato con apposita documentazione;
14. indica i seguenti dati: domicilio fiscale .....; codice fiscale ....., partita IVA .....; indica l'indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ..... ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice

**Solo per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:**

15. indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, i seguenti estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare ..... rilasciati dal Tribunale di ..... nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 bis, comma 6

del R.D. 16 marzo 1942, n. 267.

#### **14.2.2 DOCUMENTAZIONE A CORREDO**

Il concorrente allega:

1. Garanzia provvisoria resa ai sensi dell'art. 10.1;
2. Impegno, sottoscritto e accompagnato da copia fotostatica del documento del sottoscrittore, da parte di un soggetto iscritto nell'elenco speciale di cui alla legge 385/1993 - anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria - a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell'art 104 del d.lgs. 50/2016, qualora l'offerente sia dichiarato aggiudicatario. La copia fotostatica del documento del sottoscrittore andrà allegata anche qualora tale impegno sia contenuto all'interno della cauzione, fatta eccezione per gli impegni firmati digitalmente;

Per gli operatori che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice

3. Copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7 del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
4. Ricevuta pagamento contributo ANAC;
5. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'AVCP relativo al concorrente e, in caso di avvalimento, della società della quale ci si è avvalsi;
6. Patto d'Integrità e dichiarazione di cui al protocollo d'integrità anticorruzione.
7. Progetto di assorbimento atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico).

Le dichiarazioni dell'operatore economico di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'art. 12.

#### **14.2.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI**

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui all'art. 12.

##### **Per i raggruppamenti temporanei già costituiti**

- copia autentica del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

##### **Per i consorzi ordinari già costituiti**

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

##### **Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari non ancora costituiti**

- dichiarazione attestante:
  - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
  - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ai sensi dell'art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
  - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

**Si ricorda che, a pena di esclusione dalla gara, nella busta recante la documentazione amministrativa non devono essere inseriti riferimenti di qualsivoglia natura, diretta o indiretta, all'offerta economica.**

#### **15. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA “BUSTA 2 – OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA”**

*La seconda busta virtuale, denominata “BUSTA 2 – OFFERTA TECNICO - ORGANIZZATIVA”, dovrà contenere, a pena di*

**esclusione:**

- una relazione tecnica completa e dettagliata dei servizi e materiali offerti che dovranno essere conformi ai requisiti indicati nel capitolato tecnico. La stessa dovrà essere articolata secondo quanto previsto all'art. 17 e seg. presenti condizioni generali e presentata nelle modalità di seguito descritte.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta, preferibilmente, sulla base degli schemi predisposti allegati alle presenti condizioni generali (**all. 6**), dovrà consistere in una **relazione formato A4** ed essere articolata in capitoli rubricati in modo corrispondente agli elementi di valutazione di cui all'art. 17.1, anche tenendo conto delle precisazioni contenute nei "criteri per la determinazione dei punteggi tecnici".

La relazione nel suo complesso:

- dovrà essere composta da non più di 15 pagine;
- dovrà essere scritta con carattere leggibile di dimensione minima 15;

**Le pagine eccedenti, gli argomenti scritti con carattere di difficile lettura anche dovuta a dimensioni inferiori rispetto a quelle prescritte, non saranno valutate dalla Commissione.**

Nelle 15 pagine:

1. Sono incluse le schede per la redazione dell'offerta tecnica (all. 6) ;
2. Non sono incluse le schede tecniche illustrative dei prodotti/attrezzature, i dépliant illustrativi e le certificazioni, che andranno inseriti come allegati all'offerta.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore che deve essere il medesimo soggetto firmatario della documentazione amministrativa.

**L'offerta è considerata nulla se condizionata o parziale o comunque espressa in modo indeterminato, ovvero, qualora presenti qualsiasi riferimento diretto o indiretto all'offerta economica.**

**16. CONTENUTO DELLA BUSTA VIRTUALE DENOMINATA "BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA"**

La terza busta virtuale, denominata "BUSTA 3 – OFFERTA ECONOMICA", dovrà contenere **a pena di esclusione** il fac –simile di offerta predisposto da MEPA.

Tale busta dovrà contenere, altresì, gli elementi costitutivi dell'offerta da indicare preferibilmente usando il modello (**allegato 7**) - con l'indicazione delle seguenti voci:

- L'importo complessivo offerto per l'appalto, Iva esclusa (che dovrà corrispondere con quello indicato nel modulo fac simile MEPA).

Tale prezzo complessivo è la somma dell'importo offerto a ribasso (su Euro 184.000,00) e delle componenti fisse della base d'asta, di cui all'art. 3.3. delle presenti condizioni generali, ossia Euro 23.600,00 a titolo di costo complessivo degli interventi a misura ed Euro 12.740,60 a titolo di oneri per la sicurezza derivanti da rischi da interferenze. **Prezzo complessivo offerto = importo offerto a ribasso su Euro 184.000,00 + (23.600,00 + 12.740,60).**

- l'importo offerto a ribasso (su Euro 184.000,00);
- il costo della manodopera con la specifica del numero di unità, dei relativi livelli, delle ore annuali e complessive impiegate sull'appalto, del costo orario e della tabella ministeriale costo del lavoro usata per la determinazione dello stesso;
- gli oneri della sicurezza aziendali;
- le spese generali e degli utili d'impresa.

I predetti valori devono essere indicati sia in cifre che in lettere con l'avvertimento che:

1. in caso di discordanza tra l'importo complessivo indicato sul modello allegato 7 e quello indicato sul MEPA prevale sempre quest'ultimo;
2. per quanto concerne le singole voci che compongono l'importo complessivo indicate nell'allegato 7 in caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l'importo scritto in lettere.

L'offerta ed il modello devono essere sottoscritte digitalmente dal medesimo soggetto firmatario della documentazione amministrativa.

All'interno della busta non dovranno essere contenuti altri documenti.

Comporta l'ESCLUSIONE AUTOMATICA dell'offerta:

- la mancata sottoscrizione del fac - simile MEPA e del modello allegato 7;
- la presentazione di offerte in aumento;
- la mancata indicazione dei costi relativi al personale ed alla sicurezza aziendale (c.d. oneri per la sicurezza da rischio specifico di impresa) ex. art. 95, comma 10, del Codice.

Prima dell'aggiudicazione, si procederà secondo quanto previsto dall'art. 95, comma 10, del Codice.

L'offerta sarà vincolante per l'offerente per 180 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione della stessa e sarà

confermata per ulteriori **90 giorni** qualora nel frattempo non sia intervenuta aggiudicazione.

**La stazione appaltante - in sede di eventuale verifica della congruità - procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, del Codice.**

## 17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

### 17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Le specifiche in merito alle modalità di attribuzione dei punteggi per ogni criterio di valutazione sono individuate nella successiva Tabella n. 2.

**Tabella 1. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica discrezionali (D) e tabellari (T)**

N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX		SUB- CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI (D) MAX	PUNTI (T) MAX
1	Proposte migliorative	47,00	1	<b>Proposte migliorative rispetto a quanto previsto dal Capitolato tecnico</b>	<b>12,00</b>	<b>35,00</b>
			1.1	Sconto sulla tariffa prezzi 2012 della Regione Lazio approvata con Deliberazione Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012		18,00
			1.2	Materiali e componenti elettrici aggiuntivi rispetto a quelli inclusi nel canone negli allegati A, B2 e C al capitolato tecnico	4,00	17,00
			1.3	Ulteriori proposte migliorative	8,00	
			2	<b>Organizzazione del servizio</b>	<b>15,00</b>	
	Organizzazione del servizio	15,00	2.1	Modalità di gestione del servizio di pronto intervento: al fine dell'attribuzione del coefficiente e del relativo punteggio è necessario fare una breve descrizione delle modalità in cui verrà gestito il servizio di pronto intervento in modo da garantire il rispetto dei tempi previsti dall'art. 3.1.3 del capitolato.	5,00	
			2.2	Tempistiche per la sostituzione del personale assente in caso di malattie, ferie etc.: al fine dell'attribuzione del coefficiente e del relativo punteggio è necessario indicare le tempistiche entro le quali si garantisce la sostituzione del personale per mantenere il livello di servizio richiesto dall'amministrazione. Verrà premiato l'operatore che garantirà la sostituzione in tempi più brevi	5,00	
			2.3	Impegno di attrezzature e materiali a basso consumo energetico: al fine dell'attribuzione del coefficiente e del relativo punteggio è necessario fare un elenco delle attrezzature e dei materiali che verranno impiegati sull'appalto ed allegare la relativa scheda tecnica che attesti il consumo energetico. Non verranno valutati le attrezzature ed i materiali privi di scheda tecnica o altra documentazione attestante il consumo energetico. Verrà premiato l'operatore che garantirà l'impiego di materiali ed attrezzature a più basso consumo energetico. La mancanza di schede tecniche o di altra documentazione attestante il consumo energetico comporterà l'attribuzione di un coefficiente pari a 0	5,00	
			3	<b>Certificazioni possedute</b>	<b>0,00</b>	<b>8,00</b>
3	Certificazioni possedute	8,00	3.1	Possesso della SOA OG 2		2,00
			3.2	Possesso della SOA OS 30		2,00
			3.3	Possesso Certificazione ISO 14001		2,00
			3.4	Possesso Certificazione OHSAS 18001		2,00

<b>PUNTI TOTALI</b>		<b>70,00</b>		<b>27,00</b>	<b>43,00</b>

**Tabella 2. Criteri per la determinazione dei punteggi tecnici**

N	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PUNT I MAX		SUB- CRITERI DI VALUTAZIONE	COEFF	PUNTI (D) MAX	PUNTI (T) MAX
1	Proposte migliorative	47,00	1	Proposte migliorative rispetto a quanto previsto dal Capitolato tecnico		12,00	35,00
			1.1	Sconto per la valutazione delle opere a misura sugli articoli della tariffa prezzi 2012 della Regione Lazio approvata con Deliberazione Giunta Regionale n. 412 del 6 agosto 2012	0;1		18,00
				minore del 10 %	0,20		3,60
				Tra il 10 % e il 15 %	0,40		7,20
				Superiore al 15% e inferiore al 25%	0,60		10,80
				Tra il 25% e il 35%	0,80		14,40
				Superiore al 35%	1,00		18,00
			1.2	Materiali e componenti elettrici aggiuntivi rispetto a quelli inclusi nel canone negli allegati A, B2 e C al capitolato tecnico		4,00	17,00
			1.2.1	Interruttori magnetotermici modulari P.I. fino a 10 kA – bipolari, tripolari e quadripolari fino a 32 A	0;1		9,00
				da 5 a 10	0,20		1,80
				da 11 a 15	0,40		3,60
				da 16 a 22	0,60		5,40
				da 23 a 30	0,80		7,20
				Superiori a 30	1,00		9,00
			1.2.2	Plafoniere di emergenza a LED fino a 8 W con autonomia 1h in versione SE o SA	0;1		8,00
				Da 2 a 5	0,20		1,60
				Da 5 a 10	0,40		3,20
				Fino a 15	0,60		4,80
				da 16 a 20	0,80		6,40
				Superiori a 20	1,00		8,00
			1.2.3	Altri materiali e/o componenti elettrici	0;1	4,00	
			1.3	Ulteriori proposte migliorative	0;1	8,00	
	Organizzazione del servizio	15,00	2	Organizzazione del servizio	0;1	15,00	
			2.1	Modalità di gestione del servizio di pronto intervento: al fine dell'attribuzione del coefficiente e del relativo punteggio è necessario fare una breve descrizione delle modalità in cui verrà gestito il servizio di pronto intervento in modo da garantire il rispetto dei tempi previsti dall'art. 3.1.3 del capitolato.	0;1	5,00	
			2.2	Tempistiche per la sostituzione del personale assente in caso di malattie, ferie etc.: al fine dell'attribuzione del coefficiente e del relativo punteggio è necessario indicare le tempistiche entro le quali si garantisce la sostituzione del personale per mantenere il livello di servizio richiesto dall'amministrazione. Verrà premiato l'operatore che garantirà la sostituzione in tempi più brevi	0;1	5,00	
			2.3	Impegno di attrezzature e materiali a basso consumo energetico: al fine dell'attribuzione del coefficiente e del relativo punteggio è necessario fare un elenco delle attrezzature e dei materiali che verranno impiegati sull'appalto ed allegare la relativa scheda tecnica che attesti il consumo energetico. Non verranno valutati le attrezzature ed i materiali privi di scheda tecnica o altra documentazione attestante il consumo energetico Verrà premiato l'operatore che garantirà l'impiego di materiali ed attrezzature a più basso consumo energetico. La mancanza di schede tecniche o di altra documentazione attestante il consumo energetico comporterà l'attribuzione di un coefficiente pari a 0	0;1	5,00	
			3	Certificazioni possedute			8,00
3	Certificazioni possedute	8,00	3.1	Possesso della SOA OG 2	0;1		2,00
			3.2	Possesso della SOA OS 30	0;1		2,00
			3.3	Possesso Certificazione ISO 14001	0;1		2,00
			3.4	Possesso Certificazione OHSAS 18001	0;1		2,00
			TOTALE				

## 17.2METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Per la determinazione del punteggio dell'offerta tecnica, ogni commissario attribuirà un coefficiente variabile tra zero e

uno come appresso specificato:

Coefficiente = 1,00 Caratteristiche ottimali

Coefficiente = 0,80 Caratteristiche buone

Coefficiente = 0,60 Caratteristiche sufficienti

Coefficiente = 0,40 Caratteristiche poco adeguate

Coefficiente = 0,20 Caratteristiche non adeguate

Coefficiente = 0,00 Nessuna proposta o mancanza di elementi o documentazione richiesta a comprova

#### **Nello specifico:**

**A ciascuno degli elementi qualitativi ai quali** è attribuito un coefficiente discrezionale (D) sulla base del metodo: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario, in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Quanto agli elementi con punteggio tabellare il punteggio è assegnato, sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto, e/o sulla base dei parametri prescritti nei "criteri per la determinazione dei punteggi tecnici".

Terminata la procedura di attribuzione dei coefficienti la commissione, per ciascuno degli elementi sopra indicati, calcolerà la media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari e trasformerà la stessa in coefficiente definitivo, riportando a uno la media più alta e proporzionando ad essa le altre.

I coefficienti definitivi di cui al sopraindicato punto saranno moltiplicati per i punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento, la somma dei prodotti determinerà il punteggio totale assegnato al progetto tecnico.

Qualora il numero di offerte sia pari ad 1 non si procederà a riportare ad uno la media più alta, ma verrà calcolato il punteggio effettivo moltiplicando il coefficiente ottenuto dalla media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari, per i punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento, la somma dei prodotti così ottenuta determinerà il punteggio totale assegnato al progetto tecnico.

Qualora il numero di offerte presentate sia superiore a 5 non verranno prese in considerazione e quindi non saranno ammesse alla fase successiva di apertura della busta economica le società che conseguiranno un punteggio tecnico inferiore a 35 punti.

### **17.3 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO ECONOMICO**

Il criterio che verrà applicato è quello della "Proporzionalità inversa (interdipendente) mediante formula non lineare

$PE = (PE_{max} \times P_{min}) / P$

Dove:

$PE_{max}$  = massimo punteggio economico attribuibile (30)

$P_{min}$  = prezzo più basso offerto a gara

$P$  = Prezzo offerto dal concorrente.

### **17.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI – FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA**

Il servizio verrà aggiudicato all'operatore economico che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto.

Si precisa che:

- nei conteggi per l'attribuzione di tutti i punteggi/coefficienti, si terrà conto delle prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a 5;
- relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione si procederà a verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d).

## **18. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA 1 – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E DELLA BUSTA 2**

La prima *seduta virtuale pubblica* avrà luogo, salvo diversa comunicazione- **il giorno 15/04/2019 alle ore 10.30** sul portale MEPA.

Le successive sedute virtuali pubbliche avranno luogo - sempre sul portale MEPA - in data e orari che saranno comunicati ai concorrenti almeno 1 (uno) giorno prima della data fissata.

Nella prima seduta virtuale pubblica il RUP procederà a:

- aprire la busta virtuale 1 – "Documentazione Amministrativa" dei concorrenti che hanno presentato offerta nei termini prescritti;
- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nelle presenti condizioni generali;
- eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio.

La seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi.

Terminate le operazioni di verifica della documentazione, ivi compresa quella fornita in fase dell'eventuale soccorso istruttorio, il RUP sempre in seduta virtuale pubblica:

a) valida o non valida la documentazione amministrativa sul Portale MEPA e conseguentemente, sempre tramite portale, ammette o esclude i concorrenti.

**Alla fine della seduta virtuale pubblica**, il RUP adotta il provvedimento di esclusione o ammissione alla procedura di gara che verrà pubblicato ai sensi dell'art. 29, comma 1, del Codice e procede con le comunicazioni dallo stesso previste.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

N.B: la stazione appaltante procede alla suddetta verifica in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive (DGUE e altre dichiarazioni integrative), rese dai concorrenti in merito al possesso dei requisiti generali e speciali.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

## **19. COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell'art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e, comunque, prima dell'apertura della busta virtuale 2 contenente l'offerta tecnica, ed è composta da un numero dispari pari a n.3 (tre) membri, più un sostituto, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e, se necessario, fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.

La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

## **20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE E APERTURA DELLA BUSTA VIRTUALE 3 E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

### **20.1 VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE**

Il RUP, conclusa la fase relativa al controllo della documentazione amministrativa, sempre in seduta virtuale pubblica, apre la busta n. 2 concernente l'offerta tecnica per verificare: a) la presenza dei documenti richiesti dalle condizioni generali; b) la corrispondenza delle firme tra la documentazione amministrativa e l'offerta tecnica. Una volta effettuato il controllo sul contenuto della busta virtuale 2, valida o non valida l'offerta tecnica sul Portale MEPA - nel caso di mancata validazione dell'offerta tecnica, esclude il concorrente che ha presentato un'offerta non conforme alla richiesta, emette il provvedimento di esclusione e procede con le comunicazioni di cui all'art. 76 - e passa gli atti alla Commissione di gara per le valutazioni di competenza.

La Commissione - in una o più sedute riservate - procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri di cui al precedente art. 17.1.

Successivamente, in *seduta virtuale* pubblica, la commissione inserisce in piattaforma i punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e procede con le eventuali esclusioni.

### **20.2 APERTURA BUSTA VIRTUALE 3 E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE**

Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale pubblica successiva, la commissione procede all'apertura della busta virtuale contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che può avvenire anche in successiva seduta riservata.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, assegna il relativo punteggio e redige la graduatoria.

In ogni altro caso in cui, in base a quanto disposto dall'art. 97 d.lgs n. 50/2016, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo art. 21.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:



- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella busta virtuale 2;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento o in diminuzione rispetto all'importo di gara.

## **21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.**

In presenza di offerte anomale la Commissione, prima di procedere a redigere la graduatoria definitiva con conseguente proposta di aggiudicazione, convoca in seduta riservata il RUP.

Quest'ultimo, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta e - tenuto conto delle eventuali giustificazioni fornite, ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta - chiede ulteriori precisazioni, se del caso indicando le componenti specifiche ritenute anomale. A tal fine assegna un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta e/o convoca la ditta per un contraddittorio con un preavviso di almeno 2 (due) giorni.

Il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, del supporto della Commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, chiede ulteriori chiarimenti, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine assegna un termine di n. 3 (tre) giorni dal ricevimento della richiesta e/o convoca la ditta per un contraddittorio con un preavviso di almeno 1 (uno) giorno.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora quest'ultima risulti inaffidabile e dunque esclusa, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta congrua.

È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Potrà essere esclusa l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni dell'offerente, qualora questi non presenti le precisazioni richieste entro il termine stabilito e/o non si presenti al contraddittorio.

Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulti, nel suo complesso inaffidabile.

## **22. VERIFICA DEI REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO**

### **22.1. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE, AGGIUDICAZIONE E VERIFICA DEI REQUISITI**

#### **22.1.1. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE**

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione, in seduta *virtuale* pubblica, redige la graduatoria e procede alla proposta di aggiudicazione, successivamente chiude le operazioni di gara e trasmette al RUP tutti gli atti e documenti necessari ai fini degli adempimenti di competenza.

La proposta di aggiudicazione avviene in favore dell'operatore economico che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto.

In caso di parità di punteggio, l'aggiudicazione verrà effettuata in favore della Società che ha ottenuto un punteggio più alto nelle "proposte migliorative", in caso di ulteriore parità la gara verrà aggiudicata all'operatore economico che ha ottenuto un punteggio più alto nel "piano operativo", in caso di ulteriore parità la gara verrà aggiudicata all'operatore economico che ha praticato il prezzo più basso, in caso di ulteriore parità, si procederà mediante estrazione a sorte in seduta pubblica.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, la stazione appaltante prima dell'aggiudicazione procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

#### **22.1.2. AGGIUDICAZIONE**

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

L'aggiudicazione verrà comunicata dall'Amministrazione ai soggetti indicati e nelle modalità previste dall'art. 76, comma 5, del Codice.

L'Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua e conveniente per la stessa.

Qualora nessun'offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del codice.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di non aggiudicare la gara qualora l'offerta non dovesse rispondere a quanto richiesto ovvero dovesse venir meno il motivo dell'appalto.

L'Amministrazione, comunque, può ritenere l'offerta economicamente non vantaggiosa e, quindi non procedere all'aggiudicazione anche quando siano state osservate tutte le norme previste, senza che il soggetto interessato abbia nulla a pretendere.

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso di sospendere, revocare o rinviare la presente gara, senza che ciò determini alcun diritto da parte delle imprese offerenti.

### **22.1.3. VERIFICA DEI REQUISITI**

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85, comma 5 del codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procede alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC, nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudica, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto è aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria viene svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, viene svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

## **22.2 STIPULA DEL CONTRATTO**

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

**Per la sottoscrizione del contratto l'aggiudicatario deve produrre, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione:**

- a) Dichiarazione di conformità agli obblighi di tracciabilità di cui alla legge n. 136/2010;
- b) Cauzione definitiva di cui all'art. 10.2
- c) Polizza assicurativa ai sensi dell'art. 20 del capitolato
- d) Contratto di subappalto (ove dichiarato all'atto della partecipazione) da presentarsi entro e non oltre 20 gg. dalla stipula del contratto d'appalto (eventuale);
- e) Atto di costituzione RTI (eventuale);
- f) Comunicazione circa eventuali sub-contratti, non configurabili come subappalto, stipulati per l'esecuzione del contratto con l'indicazione: del nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto della prestazione affidata.
- g) dichiarazione ex art. 80 d.lgs 50/2016 del subappaltatore secondo il modello DGUE.

All'atto della stipula del contratto l'aggiudicatario deve altresì comunicare l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo, secondo le modalità prescritte nell'art.28 delle presenti condizioni generali.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata, tramite piattaforma MEPA.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110, comma 1, del Codice la stazione appaltante interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

**L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di annullare la procedura nel caso di attivazione, nelle more dell'espletamento della stessa, di una Convenzione CONSIP relativa ai servizi oggetto della presente gara, o di recedere dal contratto, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del d.l. 6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP successivamente all'aggiudicazione della presente procedura di gara, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'Impresa aggiudicataria e la stessa non acconsenta ad una modifica.**

## **22.3 CLAUSOLA SOCIALE – ASSORBIMENTO PERSONALE OPERATORE ECONOMICO USCENTE**

L'aggiudicatario ha l'obbligo di assorbire ed utilizzare nell'espletamento del servizio, prioritariamente i lavoratori già adibiti dal precedente aggiudicatario, qualora disponibili. Al suddetto personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche contrattuali in atto al momento del subentro.

Il concorrente deve allegare **in sede di documentazione amministrativa un progetto di assorbimento** atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori che beneficeranno della stessa e alla relativa proposta contrattuale (inquadramento e trattamento economico)

**La mancata presentazione dello stesso, anche a seguito del soccorso istruttorio, comporta l'esclusione dalla gara in quanto equivale a mancata accettazione della clausola sociale.**

**Non comporta esclusione dalla gara la presentazione di un progetto di assorbimento armonizzato con l'organizzazione aziendale del concorrente, nei limiti previsti all'art. 5 del capitolato.**

## **23. ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI ATTINENTI ALLA FASE DELL'ESECUZIONE**

### **23.1 FATTURAZIONE**

Il rilascio della fattura in formato elettronico avviene con cadenza bimestrale - a partire dalla data di inizio del servizio - previo nulla osta alla fatturazione da parte dell'Amministrazione, che sarà dato a seguito del rilascio del certificato di verifica di conformità da parte del Direttore dell'esecuzione, avallato - ove le due figure non coincidano - dal RUP dell'esecuzione. In particolare va osservata la seguente procedura: entro 10 giorni dalla fine del bimestre, l'Amministrazione comunica alla società fornitrice il nulla osta alla fatturazione e solo a seguito del suddetto nulla osta la Società può emettere fattura elettronica. La stessa deve fare espresso riferimento al contratto e contenere gli elementi di seguito descritti: denominazione Ente: Uffici Amministrativi del Consiglio di Stato e dei Tribunali Amministrativi Regionali; codice fiscale.: 80427570587 denominazione ufficio: Ufficio per la Gestione delle Risorse Materiali e Servizi Generali codice univoco ufficio: G105F5 e **CIG 7832308108**.

Le fatture non in regola con le norme fiscali vigenti o emesse in contrasto con le previsioni del presente atto, non sono ritenute valide e, pertanto, saranno rifiutate.

### **23.2 TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il pagamento del canone avverrà con rate semestrali di pari importo e sarà eseguito entro 60 giorni dall'accettazione della fattura elettronica, mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato alle commesse pubbliche, appositamente indicato dalla Società ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s. m. i. Entro 10 giorni dalla regolare esecuzione del servizio, l'Amministrazione comunicherà all'affidatario il nulla osta alla fatturazione.

Il pagamento degli importi dovuti per gli interventi a misura a consumo richiesti dall'amministrazione, avverrà unitamente e con la stessa cadenza di pagamento del canone del servizio di cui al punto precedente e sempreché per ogni singolo intervento sia stata accertata la regolare esecuzione come per legge.

La fattura deve indicare l'importo totale, la ritenuta dello 0,50% - da calcolarsi sull'imponibile - e l'importo complessivo da corrispondere. La somma corrispondente alla ritenuta dello 0,50% è svincolata nei modi e nei tempi previsti dall'art. 30, comma 5, d.lgs. 50/2016.

L'affidatario, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note all'Amministrazione le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche qualora le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, la Società non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

### **23.3 PENALI**

L'Amministrazione potrà disporre, in ogni momento, verifiche e controlli sull'esatto adempimento delle prestazioni richieste.

Qualora si rilevi che il servizio non sia stato espletato nella sua interezza o non sia conforme a quanto previsto nel capitolato, le irregolarità o manchevolezze accertate saranno riferite all'aggiudicatario perché provveda a sanare immediatamente la situazione.

Qualora si verifichino gli inadempimenti di seguito indicati, troveranno applicazione oltre le penali indicate nel capitolato tecnico le penali di seguito riportate:

<b>Inadempimento</b>	<b>Penale</b>
In caso di mancata formulazione del Piano Operativo nei tempi richiesti dall'Amministrazione	<b>1 per mille</b> sull'importo netto contrattuale, per ogni giorno lavorativo di ritardo
Per mancato rispetto dei programmi di manutenzione	<b>2 per mille</b> sull'importo netto contrattuale, per ogni giorno lavorativo di ritardo
Ritardo nell'inizio dell'esecuzione del servizio	<b>1 per cento</b> dell'importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo.
Ritardo rispetto ai tempi di intervento concordati con l'Amministrazione	<b>1 per mille</b> dell'importo netto contrattuale per ogni ora lavorativa di ritardo

Per l'impiego di numero di unità inferiori o di diverso livello rispetto a quanto previsto nel capitolato tecnico, salvo diverso accordo con l'Amministrazione	<b>2 per mille</b> dell'importo netto contrattuale per ogni ora lavorativa di ritardo nell'impiego del personale richiesto.
Mancato utilizzo da parte del personale della divisa di lavoro o del cartellino di riconoscimento	<b>€ 50,00</b> per ogni dipendente non in regola
Mancata o ritardata sostituzione del personale non gradito entro 5 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione	<b>2 per mille</b> dell'importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
Ritardo nel fornire la relazione sull'attività svolta	<b>1 per mille</b> dell'importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
Ritardo nell'attivazione del numero di emergenza	<b>2 per mille</b> dell'importo netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo
Ritardo nell'esecuzione dei servizi di reperibilità o pronto intervento	<b>1 per mille</b> dell'importo netto contrattuale per ogni ora di ritardo

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il contraente esegua le prestazioni contrattuali in modo solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato e negli altri allegati di gara.

Resta inteso che il valore delle penali non potranno superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui si raggiunga il suddetto limite del 10%, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, dovranno essere contestati per iscritto. La società contraente dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione. Qualora, a giudizio dell'Amministrazione, dette deduzioni non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto alla società contraente a qualsiasi titolo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

### 23.4 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate:

- inosservanza degli obblighi indicati nelle condizioni generali e nel capitolato;
- gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze in relazione a quanto riportato nel capitolato;
- inadempimenti gravi ripetuti nel corso dell'esecuzione del contratto;
- violazione del divieto di cessione;
- subappalto senza previa autorizzazione;
- perdita di uno dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 50/2016 o accertamento, in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso degli stessi;
- cessazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria ovvero assoggettamento della stesso a concordato preventivo, a fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero di liquidazione;
- mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto di appalto;
- qualora gli accertamenti antimafia presso Prefettura competente risultassero positivi;
- in tutti gli altri casi previsti dai documenti di gara e dalla normativa vigente.

2. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente contratto, il fornitore, oltre all'immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l'esecuzione del contratto e alle maggiori spese alle quali l'Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.

3 E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di affidare a terzi in danno al fornitore contraente e salva l'applicazione di penali ed pregiudicata ogni azione in sede penale.

### **23.5 RECESSO**

1 L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle seguenti ipotesi:

- a) L'Amministrazione può, in qualunque momento, recedere dal contratto per giusta causa, qualora intervengano trasformazioni di natura tecnico – organizzative rilevanti ai fini ed agli scopi dei servizi oggetto del presente contratto, nonché per motivi di interesse pubblico, che saranno specificatamente motivati nel provvedimento di recesso del contratto, dandone semplice preavviso al fornitore contraente, almeno 30 gg prima, mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC;
- b) L'Amministrazione si riserva altresì il diritto di recedere dal contratto, in qualsiasi tempo, ai sensi dell'art. 1, comma 13 del d.l.6 luglio 2012 n. 95, qualora i parametri delle convenzioni stipulate da CONSIP, successivamente all'aggiudicazione della gara, siano migliorativi rispetto a quelli del Contratto stipulato con l'Impresa aggiudicataria e la stessa non acconsenta ad una modifica.
- c) Qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato, o il direttore generale o altro responsabile della società siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la PA, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero siano assoggettate alle misure previste dalla normativa antimafia, l'Amministrazione ha diritto di recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento e qualsiasi sia lo stato di esecuzione, senza obbligo di preavviso;

2 In tutti i casi di recesso, il contraente dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, a far data dalla data di efficacia del recesso, assicurandosi che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.

3 La società ha diritto al pagamento delle prestazioni correttamente effettuate in base al contratto fino al momento della comunicazione del recesso.

4 La società rinuncia, in tutti i casi di recesso, ora per allora ad ogni ulteriore compenso o rimborso, in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

### **23.6 CESSIONE DEL CONTRATTO, CESSIONE DEL CREDITO**

1. E' fatto assoluto divieto all'affidatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di risolvere di diritto il Contratto.
3. E' ammessa la cessione dei crediti maturati dall'affidatario nei confronti dell'Amministrazione nel rispetto dell'art. 106, comma 13, del d.Lgs. n. 50/2016. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari nelle condizioni generali.

### **23.7 OBBLIGO DELLA RISERVATEZZA E SICUREZZA**

L'Operatore economico è obbligato a mantenere e a far mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature informatiche, di cui dovesse avere conoscenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

Le informazioni devono essere utilizzate unicamente per le attività oggetto dell'appalto, avendo cura di preservare la loro riservatezza con ogni mezzo ritenuto necessario per evitare la loro divulgazione a terzi.

L'Operatore economico si impegna, inoltre, a scadenza del contratto, a cancellare o distruggere qualsiasi eventuale informazione riguardante il servizio, registrata su computer o altro strumento posseduto o controllato.

Gli obblighi di riservatezza di cui ai precedenti punti permangono anche dopo l'ultimazione delle attività.

La violazione del presente articolo comporta la risoluzione immediata del contratto da parte dell'Amministrazione, fatta salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni subiti.

L'Operatore economico è responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, dei prescritti obblighi di riservatezza.

Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia trattamento dei dati sensibili.

### **23.8 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

L'Amministrazione, dopo la stipula del contratto, darà comunicazione all'operatore economico affidatario del nominativo e dei recapiti del Direttore dell'esecuzione, che avrà il compito di procedere all'accertamento dell'esecuzione del servizio, certificandone la conformità.

### **23.9 PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO**

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi e dei servizi connessi oggetto del Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse, gli oneri per la sicurezza, gli eventuali oneri relativi alle spese di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il contraente è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nelle presenti condizioni generali e negli altri documenti di gara (ivi comprese

l'offerta tecnica ed economica).

I servizi oggetto delle presenti condizioni generali, dovranno essere eseguiti senza interferire con il normale lavoro degli uffici, modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e con il Supervisore.

L'Impresa si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione senza recare intralcio, disturbo o interruzioni all'attività lavorativa in corso, rinunciando, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte.

L'Impresa si impegna ad utilizzare, per le attività dell'appalto, personale abilitato ai sensi di legge nei casi prescritti e munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche e dovrà assicurare lo svolgimento del servizio negli orari prestabiliti.

L'Impresa dovrà garantire per il personale addetto il rispetto di tutte le norme inerenti la sicurezza sul lavoro. L'Impresa dovrà garantire l'impiego di personale specializzato e dovrà assicurare lo svolgimento del servizio negli orari prestabiliti. Variazioni dell'orario di servizio non sono ammesse se non preventivamente concordate. L'Impresa dovrà garantire che il personale impiegato indossi idonea e decorosa divisa di lavoro, facilmente riconoscibile e mantenga sempre un contegno irreprensibile, inoltre è obbligata a dotare lo stesso personale di targhetta di riconoscimento per la libera circolazione negli ambienti di lavoro interessati al servizio.

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. In particolare, l'Impresa si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al d.lgs. 81/2008 e successive modifiche.

L'Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Impresa si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il contraente anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

Tutti i mezzi e le attrezzature utilizzate dovranno essere certificate e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti; a tale riguardo, l'Impresa dovrà dimostrare, con apposita documentazione, che i mezzi e le attrezzature utilizzati rispettino la normativa e di aver provveduto ad eseguire la manutenzione ordinaria e programmata presso Officine Specializzate.

L'Impresa dovrà in ogni caso operare con la massima diligenza affinché le attrezzature, i mezzi e le modalità operative utilizzate, non comportino alterazioni o danni al patrimonio dell'Amministrazione.

### **23.10 DANNI, RESPONSABILITÀ E POLIZZA**

1. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale dell'Impresa aggiudicataria durante l'esecuzione delle attività, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel corrispettivo del contratto.

2 L'impresa aggiudicataria è responsabile di ogni danno che possa derivare all'Amministrazione ed a terzi per fatti od attività connessi con l'esecuzione delle attività oggetto del contratto.

3 Qualora per cause dovute all'Impresa aggiudicataria derivino danni a persone e/o a cose, la medesima impresa è tenuta al risarcimento dei danni. Analogamente, ove derivino danni all'attività dell'Amministrazione, l'Impresa aggiudicataria è tenuta al loro risarcimento.

4 La responsabilità per danni di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali o alle medesime ricollegabili, s'intende assunta dall'Impresa aggiudicataria che ne risponde in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente l'Amministrazione. A tale riguardo l'Impresa aggiudicataria deve presentare, al momento della stipula del contratto, pena la revoca dell'aggiudicazione, idonea polizza di assicurazione di primaria compagnia, stipulata a norma di legge, che copra ogni rischio di responsabilità civile per danni comunque arrecati a cose o persone come previsto nell'art. 20 del Capitolato.

5 L'oggetto della copertura assicurativa deve anche esplicitamente prevedere il risarcimento all'Amministrazione dei maggiori costi che questa dovesse sopportare per inadempienza, anche parziale, nell'esecuzione di una qualsiasi delle attività oggetto dell'appalto, nonché dei maggiori oneri derivanti dalla necessaria sospensione delle attività, in tutti quei casi in cui non intervenga la rescissione unilaterale del contratto con conseguente escussione della fideiussione.

6 E' facoltà dell'Amministrazione richiedere, durante l'esecuzione del contratto, la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella polizza.

### **24 TRASPARENZA**

Ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice, tutti gli atti relativi alla presente procedura sono pubblicati e aggiornati sul sito internet dell'Amministrazione, nella sezione Amministrazione trasparente> Bandi di Gara e Contratti> Atti di gara > Ufficio Unico Contratti e risorse, nonché sul sito del MIT nella sezione contratti pubblici.

Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'art. 120, comma 2 bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla presente procedura e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza

dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti, economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. È inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice.

## **25 DIRITTO DI ACCESSO**

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 53, d.lgs. 50/2016, il diritto d'accesso è differito in relazione:

1. all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
2. alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
3. al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione

E' escluso il diritto di accesso ed ogni forma di divulgazione in relazione a quanto stabilito dal comma 5 del sopra citato art. 53, fatto salvo quanto previsto al comma 6.

## **26 SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE – FORO COMPETENTE – DOMICILIAZIONE DELLE PARTI**

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto, saranno risolte dall'Autorità Giudiziaria Ordinaria di Roma, previo esperimento del tentativo di accordo bonario, ai sensi dell'art. 204, d.lgs. n. 50/2016.

## **27.1 SPESE CONTRATTUALI**

Si ricorda che per l'ordinativo dovrà essere assolta l'imposta di bollo nella misura prevista dall'art. 2 del D.M. 20 agosto 1992 come modificato dal decreto legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito in legge 24 giugno 2013, n. 71. L'imposta di bollo dovrà essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate che rilascia apposito contrassegno. Al fine di comprovare l'assolvimento di detta imposta dovrà comunicare all'Amministrazione il codice numerico composto di 14 cifre rilevabili dallo stesso contrassegno.

## **27 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Per eventuali chiarimenti di ordine amministrativo è possibile contattare il R.U.P. della presente procedura: il Dott. Avv. Leonardo Cipriano ([l.cipriano@giustizia-amministrativa.it](mailto:l.cipriano@giustizia-amministrativa.it)) tel. 06/68272601.

Allegati come sopra.